

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Il T.A.R. – Lazio, Roma sez. III, con Ordinanza Coll.le n. 1228/2005 ha ordinato ai ricorrenti di notificare anche a mezzo di pubblici proclami, il ricorso contrassegnato dal **n.r.g. 5712/2005**, proposto da **Giovanna Campana**, nata l'8.11.54 a Marzano Appia, C.F. CMPGNN54S48E998I ed altri, rapp.ti e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elett.te do.no in Roma, alla via di Villa Pepoli, 4 presso l'avv. Giancarlo Caracuzzo, **contro** il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, **per l'annullamento:** del Decreto, del Direttore Generale del MIUR emanato in data 31/03/05, recante l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2005/2006 e 2006/2007 se e nella parte in cui non consente la valutazione del servizio d'insegnamento da loro prestato negli anni scolastici 96/97, 97/98 (e per il ricorrente Oliviero anche nell'anno scolastico 98/99). **FATTO E DIRITTO:** I ricorrenti, in virtù e per l'effetto del Decreto del Direttore Generale 31/03/05, hanno presentato, presso il CSA di Caserta, regolare domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, III fascia, per il personale docente scuola superiore. Tutti i ricorrenti, avendone i titoli, hanno chiesto la conferma e l'aggiornamento, nel medesimo elenco di sostegno relativo all'area tecnico professionale ed artistica denominata AD03-fascia III. All'uopo, gli stessi hanno chiesto, la valutazione dei titoli posseduti e dei servizi prestati tra cui la valutazione del servizio da loro prestato tra gli anni scolastici 96/97 e 97/98, quali docenti di sostegno. Tale servizio sarebbe stato prestato dai medesimi su area di sostegno incompatibile con le classi di concorso di provenienza, però, in virtù di regolari provvedimenti di nomina a tempo determinato adottati dall'allora Provveditorato agli Studi di Caserta per effetto e in applicazione dell'allora vigente OM sulle supplenze (rectius: OM n.371 del 29/12/94). Tuttavia, la tabella di valutazione dei titoli, (e segnatamente la lettera B punto B3 dell'Allegato 2) allegata al Decreto direttoriale del 31/03/05, nell'indicare i titoli di servizio valutabili, sembra escludere il suddetto servizio espletato dai ricorrenti. Costoro hanno pertanto impugnato i suddetti provv.ti per i seguenti **motivi** *violazione dell'art.97 cost. violazione e falsa applicazione della legge 124/1999; violazione dell'o.m. n.371 del 29/12/94 (regolante le supplenze nel triennio scolastico 1995/98); violazione dei principi generali in materia di diritti acquisiti. eccesso di potere per difetto di istruttoria; contraddittorieta'; ingiustizia manifesta; illogicità. violazione del principio generale di non disapplicazione di atti amministrativi.*

avv. Pasquale Marotta